

**CGIL**



**GUIDE NORMATIVE**

**FISAC Gruppo IntesaSanpaolo**

# **SOLIDARIETA', DIFENSIVA**

Sul sito trovi anche la nostra esperta **Marianna Broczky** a tua disposizione per consulenze personalizzate.

# Indice

<b>1</b>	<b>Riduzione di orario - sospensione dell'attività lavorativa (RMP)</b> .....	<b>1</b>
1.1	Pianificazione delle giornate di solidarietà.....	2
1.2	Trattamento economico e previdenziale.....	2
	Esempio calcolo dell'importo assegno ordinario: .....	3
	Esempio calcolo della contribuzione correlata .....	3
	Ulteriori norme .....	3

## 1 RIDUZIONE DI ORARIO - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA (RMP)<sup>1</sup>

Nel periodo 1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2015 a tutti dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti)<sup>2</sup> viene applicata una riduzione dell'orario di lavoro<sup>3</sup>, con corrispondente riduzione dello stipendio, pari complessivamente a:

- 4 giorni per il personale delle Aree Professionali e per i Quadri Direttivi 1° e 2° livello retributivo;
- 5 giorni per i Quadri Direttivi 3° e 4° livello retributivo;
- 6 giorni per i Dirigenti.

Per determinare il numero complessivo delle giornate di solidarietà dovute verrà preso in considerazione l'inquadramento del dipendente:

- alla data del 31 dicembre 2012, per tutto il personale in essere,
- all'atto dell'assunzione, per il personale assunto successivamente,
- alla data del 31 dicembre 2013, per il personale in essere presso Banca Monte Parma.

Ferma restando la facoltà di scegliere quando usufruirne nel triennio, compresa la possibilità di utilizzarli interamente nel corso del 2013, la riduzione dovrà essere programmata e garantita nella misura di almeno:

- 2 giorni nel 2013;
- 2 giorni per le Aree Prof. e QD1/QD2, 3 giorni per i QD3/QD4 e 4 giorni per i Dirigenti nel 2014 (anticipate le giornate del 2015<sup>4</sup>).

Le giornate di solidarietà sono comunque complessive nel triennio 2013-2015 (la pianificazione annua è solo una modalità tecnica): perciò saranno addebitate tutte le giornate previste del triennio e non ancora effettuate a coloro che cesseranno dal servizio dopo il 1/1/2013 (ad esempio esodati e pensionati); parimenti, gli assunti nel corso del triennio<sup>5</sup> devono effettuare tutte le giornate di solidarietà indipendentemente dall'anno di assunzione.

Per i colleghi di Banca Monte Parma, che già stanno pagando 5 giornate di solidarietà annue nel 2012 e 2013 previste dall'accordo aziendale del 14/1/2012, si applicano invece solo le giornate minime previste per la pianificazione del 2014 e 2015 pari a:

- 2 giorni per Aree Prof. e QD1/QD2, 3 giorni per i QD3/QD4, 4 giorni per i Dirigenti nel 2014 (anticipate le giornate del 2015<sup>6</sup>).

<sup>1</sup> L'Accordo di Gruppo del 2 luglio 2013 ha previsto la possibilità di richiedere la fruizione volontaria di 3 o 6 giornate di solidarietà entro il 30/9/2014. Anche per questi periodi si applica la stessa normativa in merito al trattamento economico e previdenziale e le ulteriori disposizioni riportate in questo capitolo.

<sup>2</sup> Sono esclusi i lavoratori con contratto a termine (esempio contratto di inserimento): nel momento in cui il contratto di lavoro viene trasformato a tempo indeterminato, dovranno effettuare tutte le giornate di solidarietà previste per il triennio.

<sup>3</sup> Accordo di Gruppo 19/10/2012 - Protocollo Occupazione e Produttività - art. 2 comma d.

<sup>4</sup> Accordo del 6 maggio 2014.

<sup>5</sup> Anche i colleghi assunti nei Poli di Back Office di L'Aquila, Lecce, Potenza e cassaintegrati nel Polo di Torino, nel momento in cui passeranno a CCNL nel 2014, avranno tutte le quattro giornate di solidarietà.

<sup>6</sup> Accordo del 6 maggio 2014.

## 1.1 PIANIFICAZIONE DELLE GIORNATE DI SOLIDARIETÀ

La programmazione delle giornate di solidarietà, che dovranno essere fruito per giornate intere, sarà a cura del dipendente, attraverso la procedura “Pianificazione Ferie”.

La procedura Intesap provvede automaticamente a:

- inserire nella gestione presenza/assenze la causale RMP dopo 2 giorni dalla fruizione della giornata di solidarietà ;
- sostituire con la causale RMP eventuali giustificativi di assenza, già presenti nel sistema per la stessa giornata, per ferie (FER), permessi ex festività (EXF), recupero banca delle ore (RBO), permesso frazionato (PCR);
- non validare la causale RMP pianificata qualora siano già presenti nel sistema per la stessa giornata:
  - timbrature,
  - giustificativi di presenza con causali per servizio (SER), missione (TRA), formazione (CSE), timbratura manuale (TIM),
  - giustificativi di assenza con causali per malattia (MAL), infortunio (MIN).

In ogni caso, il Responsabile può cancellare l’eventuale giorno di solidarietà qualora non fruito entro la data di chiusura mensile di Intesap<sup>7</sup>, tramite la funzione “gestione presenze/assenze a giornata intera”.

Questi giorni non devono essere fissati in concomitanza con una giornata di festività soppressa (sono il 19 marzo S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, 29 giugno S.S. Pietro e Paolo, 4 novembre Unità nazionale)<sup>8</sup>, in quanto comporterebbero la perdita della giornata di permesso di ex festività.

## 1.2 TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE

Queste giornate non sono retribuite ma rientrano nelle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà.

La trattenuta e il rispettivo assegno ordinario vengono calcolati per il numero dei giorni effettivi di solidarietà nel mese.

La trattenuta avviene nel mese successivo all’effettuazione delle giornate di solidarietà.

Nella busta paga del mese successivo<sup>9</sup> verrà erogato il trattamento previsto dal Fondo di Solidarietà: si tratta di un “assegno ordinario” pari al 60% della retribuzione lorda, comprensiva del rateo di tredicesima<sup>10</sup>, che sarebbe spettata per la giornata non lavorata, con l'applicazione dei seguenti massimali<sup>11</sup> (per il 2014):

- € 1.153 se la retribuzione lorda mensile è inferiore a € 2.122

<sup>7</sup> Ricordiamo di prestare particolare attenzione nelle filiali non provviste di badge, in quanto la sistemazione delle giornate di solidarietà pianificate e non fruito può avvenire solo con questa modalità ed entro la data di chiusura mensile di Intesap.

<sup>8</sup> Per il 2014 sono: 19 marzo S. Giuseppe, 29 maggio Ascensione (trentanovesimo giorno dopo Pasqua), 19 giugno Corpus Domini (sessantesimo giorno dopo Pasqua), 4 novembre Unità Nazionale.

<sup>9</sup> La pratica che l’INPS richiede per la solidarietà difensiva ha complessità burocratiche e, pertanto, nella fase di avvio i tempi sono più lunghi per avere la liquidazione da parte dell’INPS dell’“assegno ordinario”. Solamente quando tutto l’iter sarà completato, la liquidazione del 60% potrà avvenire da parte dell’Azienda in contemporanea con la trattenuta nel mese successivo a quello di fruizione delle giornate di solidarietà.

<sup>10</sup> Nella busta paga del mese successivo alla fruizione delle giornate di solidarietà vi è la trattenuta pari a 1/30 della retribuzione mensile (con la stessa modalità viene calcolata la trattenuta anche per tutte le tipologie di part time); nella tredicesima vi sarà anche la relativa trattenuta corrispondente (1/360) alle giornate di solidarietà effettuate nell’anno. Invece, l’assegno ordinario pari al 60% è già comprensivo del rateo di tredicesima.

<sup>11</sup> I massimali sono rivalutati annualmente in base all’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

- € 1.328 se la retribuzione è compresa tra € 2.122 e € 3.354
- € 1.678 se la retribuzione è superiore a € 3.354.

Inoltre, queste giornate sono coperte, a carico del Fondo di Solidarietà, per l'intera contribuzione previdenziale utile sia per il diritto che per il calcolo della pensione.

### **Esempio calcolo dell'importo assegno ordinario:**

Assegno ordinario per 2 giornate di solidarietà spettante ad un lavoratore con retribuzione lorda mensile di € 3.000,00:

- l'importo giornaliero, calcolato sulla base del 60% della retribuzione lorda mensile, comprensiva del rateo di tredicesima:  
 $€ 3.000,00 \times 13 : 360 = € 108,33$   
 $€ 108,33 \times 60\% = € 65,00$   
 $€ 65,00 \times 2 \text{ giornate} = € 130,00$
- il massimale mensile, previsto per la retribuzione lorda mensile di € 3.000,00 è pari a € 1.328: poiché l'importo dell'assegno ordinario per le due giornate di solidarietà (€ 130,00) è inferiore al massimale mensile previsto, viene riconosciuto interamente.

### **Esempio calcolo della contribuzione correlata**

Nell'esempio che precede, la retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le 2 giornate di solidarietà è pari a:

$$(\text{€ } 3.000 \times 13 \text{ mesi} / 360 \text{ giorni}) \times 2 \text{ giorni di sospensione} = \text{€ } 216,66$$

con un importo di contribuzione correlata a carico del Fondo di solidarietà pari a:

$$\text{€ } 216,66 \times 33\% = \text{€ } 71,50$$

### **Ulteriori norme**

- **TFR e Fondo pensione complementare**  
Non vi è alcuna penalizzazione al riguardo.
- **Fondo Sanitario Integrativo:**  
Anche il versamento al Fondo Sanitario viene calcolato sulla retribuzione piena, senza tener conto delle giornate di solidarietà.
- **Permessi L. 104/92:**  
Non vengono decurtati i 3 giorni di permesso mensile; ovviamente, le due ore giornaliere di permesso non possono essere fruiti nei giorni di solidarietà.
- **Premio aziendale (VAP):**  
Non vi è alcuna penalizzazione al riguardo (infatti la decurtazione scatta solo in caso di assenze che superano l'intero mese).
- **Ferie:**  
La fruizione dei giorni di solidarietà non incide in alcun modo sulla maturazione delle ferie.
- **Banca delle Ore:**  
La fruizione dei giorni di solidarietà incide invece sulla riduzione di orario annua che viene riversata in Banca Ore.

- **Malattia:**

Nel caso di malattia insorta durante la fruizione del periodo di solidarietà, contrariamente a quanto accade durante le ferie, non sarà possibile interrompere l'utilizzo delle giornate di solidarietà.